

ORIGINALE

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI VERCELLI

## COMUNE DI POSTUA

\*\*\*\*\*

### VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE N. 18 del 30/03/2021

**OGGETTO:** Approvazione tariffe canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali. Anno 2021

L'anno duemilaventuno il giorno Trenta del mese di Marzo alle ore 10,30 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, regolarmente convocata, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

		PRESENTI	ASSENTI
PATROSSO Maria Cristina	SINDACO	X	
D'ALBERTO Rosa Donatella	VICE SINDACO	X	
BALOSSETTI Mauro	ASSESSORE	X	
<b>Totale</b>		<b>3</b>	

Assume la Presidenza la sig.ra PATROSSO Maria Cristina nella sua qualità di SINDACO.

Previa le formalità di legge e constatato la legalità della seduta, la Giunta Comunale passa alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Del che si è redatto il presente verbale

OGGETTO: Approvazione tariffe canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali. Anno 2021.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che la con la Legge 27 dicembre 2019, n.160 (Legge di bilancio 2020), sono intervenute disposizioni che hanno introdotto il nuovo canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitarie e il canone per le aree e spazi mercatali;

VISTO a tal proposito il disposto dell'art. 1 della citata legge 160/2019:

*comma 816: "A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.";*

*comma 837: "A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285."*

PREMESSO che ai sensi dell'art. 1, comma 819, della suddetta legge il presupposto del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, è:

- a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

PREMESSO che ai sensi dell'art. 1, comma 837, della suddetta legge il presupposto del canone per le aree e spazi mercatali è l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

DATO ATTO che, con apposito Regolamento adottato con deliberazione n. 3 nella seduta del Consiglio Comunale del 24 marzo 2021 ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, è stata stabilita la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1 comma 817 di suddetta legge, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi da esso sostituiti, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso le tariffe;

DATO ATTO che la suddetta clausola, concernente l'invarianza di gettito, è rispettata dallo schema di tariffe che sia andranno ad approvare con la presente deliberazione;

PRESO ATTO che, solo con riferimento alle pubbliche affissioni, la tariffa decorrerà dal 1 dicembre 2021, come previsto dall'art. 1, comma 836, della L. 160/2019 e che, pertanto, fino a tale data resta in vigore il diritto sulle pubbliche affissioni;

CONSIDERATA pertanto la necessità di provvedere alla contestuale determinazione delle tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali, come da allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che recita testualmente: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

VISTO l'art. 151 del D.Lgs. 267/2000 che fissa al 31 dicembre il termine di approvazione del bilancio di previsione per l'anno successivo, termine che può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

VISTO il DL n. 41 in data 22 marzo 2021 che ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali al 30 aprile 2021;

Visto. Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Passuto Lucretia



Con voti unanimi palesemente espressi;



Il Responsabile del Servizio


Garavaglia Dott. Tiziano



### DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare le tariffe 2021 del canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali come da allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di prorogare la scadenza del canone per l'anno 2021 al 30 aprile;

Con separata, unanime e palese votazione, la presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile.



IL SINDACO  
Eto Patrosso Maria Cristina



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Eto GARAVAGLIA Dott. Tiziano



### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


N. \_\_\_\_\_ del registro pubblicazioni

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal **13 APR, 2021** come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del T.U.

Enti Locali approvato con D.L.vo 267 del 18.08.2000  
Postua, li **13 APR, 2021**



Il Segretario Comunale  
Garavaglia Tiziano



Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio


### ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione ai signori Capi Gruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125, 1° comma del T.U. Enti Locali approvato con D.L.vo 267/2000;

Postua, li **13 APR, 2021**



Il Segretario Comunale  
Garavaglia Dott. Tiziano



Il sottoscritto, visti gli atti d'Ufficio,

### ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_ trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma del T.U. Enti Locali approvato con D. L.vo 267 del 18.08.2000);

Postua,

Il Segretario Comunale  
Garavaglia Dott. Tiziano

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo

Il Segretario Comunale  
Garavaglia Dott. Tiziano

## ALLEGATO B)

### TABELLA TARIFFA CANONE PATRIMONIALE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA ART. 1 COMMA 819 LETTERA b) - LEGGE N. 160 DEL 20 DICEMBRE 2019

TIPOLOGIA al mq	Tariffa annua	Tariffa giornaliera
a) Tariffa per la pubblicità ordinaria effettuata mediante, preinsegne, cartelli locandine, targhe, manifesti e simili	€ 11,36	€ 1,55
b) tariffa per la pubblicità effettuata da veicoli con portata superiore ai 3000 Kg	€ 74,37	
c) tariffa per la pubblicità effettuata da veicoli con portata inferiore ai 3000 Kg	€ 49,58	
d) tariffa per la pubblicità effettuata da veicoli non ricompresi nelle altre categorie	€ 24,79	
e) Tariffa per la pubblicità effettuata con pannelli luminosi	€ 22,72	

## ALLEGATO A)

### TABELLA TARIFFA CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE ART. 1 COMMA 819 LETT. A) - LEGGEN. 160 DEL 20 DICEMBRE 2019

Occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico.

Tariffa standard di riferimento per occupazione per l'intero anno solare € 26,34 per metro quadrato.

Tariffa standard giornaliera per occupazione per un periodo inferiore all'anno solare € 1,55 per metro quadrato

OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PERMANENTE	
TIPOLOGIA	TARIFFA
Suolo pubblico 1° categoria	€ 18,00
Suolo pubblico 2° categoria	€ 14,40
Occupazione nei mercati con carattere ricorrente e con cadenza settimanale	
Occupazioni permanenti con cavi, condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità per utenza	€ 1,50
<b>OCCUPAZIONI TEMPORANEE</b>	
Suolo pubblico 1° categoria	€ 1,00
Suolo pubblico 2° categoria	€ 0,80